



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

I^a SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice

Dott.ssa Daniela Ronzani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.3069/011 di ruolo generale
dell'anno 2011 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

con l'avv.to Davide Sorbara e domiciliato presso lo
studio dello stesso in Treviso come da mandato a margine dell'atto di
citazione in opposizione a precetto.

-ATTORE/OPPONENTE-

CONTRO

con gli avv.ti _____ e _____

domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano come da
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTO/OPPOSTO-

con l'avv.to _____ e domiciliato presso lo

studio di quest'ultima in Treviso come da mandato a margine della

N. 1592/14 Sent.
dip. il 30-6-15
N. 3069/2011 R.G.

N. 14102/14 Cron

N. 6129/14 Rep.

Oggetto: opposizio
a precetto ex art.61
I comma cpc.

IL CASO.it

Dani

comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTO-

OGGETTO: opposizione a precetto ex art.615 l comma cpc..

CONCLUSIONI PER LE ATTRICI:

Preliminarmente: stante la mancata costituzione nel termine di 20 giorni prima dell'udienza del 29 settembre 2011, ritenere tamquam non esset tutte le eccezioni e deduzioni proposte dal signor

in quanto non formalmente riprodotte e riportate in comparsa di costituzione e risposta da depositarsi tempestivamente 20 giorni prima della prima udienza.

Nel merito:

In principalità:

accertarsi e dichiararsi, per le ragioni indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a precetto e in atti, l'inesistenza e/o l'inefficacia, e/o nullità e/o invalidità, nei confronti delle attrici, del titolo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.591/10 del Tribunale di Pordenone;

accertarsi che dichiararsi per le ragioni indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a precetto e in atti, l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione cambiaria e/o dell'azione cambiaria portata dai 28 effetti cambiari del valore di euro 2.582,28 ciascuno, emessi in data 9.9.1996, con scadenza 30.9.2005 per complessivi euro 72.303,97;

accertarsi e dichiararsi, per le ragioni indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a precetto e in atti, che l'ipoteca iscritta in data 12.9.1996 a garanzia dell'obbligazione cambiaria di cui alle sue indicate

IL CASO.it
Gawis

cambiali, a favore del Signor _____ ai nn. 23658 Reg. Gen. e 3390 Reg Part. sui beni immobili indicati i nelle conclusioni rassegnate, è estinta per effetto della estinzione del credito cambiario garantito e/ o dell'obbligazione cambiaria e/o dell'azione cambiaria portata dai titoli in virtù dei quali è stata iscritta ipoteca sui beni ora di proprietà delle attrici;

conseguentemente, per i motivi indicati narrativa in atto di citazione in opposizione a precetto e in atti:

a) dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace, nei confronti delle attrici, l'atto di precetto in rinnovazione datato 7.3.2011, notificato rispettivamente in data 30.3.2011 alla signora _____ in

data 6.4.2011 alla signora _____ ritirato in data 22.4.2011 dalla signora _____

b) accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto del signor _____

di agire in executivis sui beni immobili di proprietà delle signore _____

_____ indicati dall'asserito creditore _____ nell'atto di precetto in rinnovazione, e oggetto dell'iscrizione ipotecaria di cui ai nn. _____ Reg. e _____ Reg. Part. Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso;

c) disporsi la cancellazione del vincolo ipotecario iscritto a favore del signor _____ ai nn. Reg. Gen _____ e _____ Reg. Part. Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso e/o comunque adottarsi tutti provvedimenti conseguenti la dichiarazione di estinzione dell'ipoteca iscritta.

it
Dawit

Con riserva di richiesta dei danni patiti e patienti dalle attrici per il permanere illegittimo del vincolo ipotecario.

In stretto subordine:

accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a precetto e in atti, che il signor

può agire esecutivamente sui beni di proprietà delle attrici per il solo importo di euro 72.303,97, pari all'importo capitale per cui è stata iscritta ipoteca volontaria ai nn. Reg. Gen. e Reg Part. Dei

registri della Conservatoria immobiliare di Treviso; ovvero, in ulteriore subordine, per il solo importo di euro 77.468,54 pari del complessivo importo per cui è stata iscritta ipoteca volontaria ai nn. Reg. Gen.

e Reg. Part. dei registri della Conservatoria immobiliare di Treviso; con l'esclusione del diritto del signor di agire esecutivamente sui beni delle attrici per non importo eccedente.

In ulteriore stretto subordine:

vista l'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla signora

dichiarare in ogni caso, per le ragioni indicate in narrativa in atto di citazione in opposizione a precetto, non dovuti gli importi richiesti in precetto corrispondenti alle voci (diritti e spese) "diritti ed onorari liquidati in D.I." "accesso per ritiro 5 copie" "accesso uff. per il ritiro atto notificato" "corrispondenza informativa con il cliente" "consultazioni cliente"; e conseguentemente dichiararsi che il signor,

non può agire esecutivamente nei confronti delle attrici per i relativi importi;

it
Danni

In ogni caso: dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a precetto e in atti, la nullità è art. 480 secondo comma c.p.c. dell'atto di precetto notificato alle attrici.

In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie non ammesse di cui alla propria memoria ex art.183 n.2 sesto comma c.p.c.;

In ogni caso: con vittoria di spese, nonché con condanna anche ex art. 96 III comma c.p.c.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

In via preliminare:

si chiede la sospensione per i motivi esposti in comparsa. Si contesta pure la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, perché le attrici non sono legittimate a richiederla e anche perché è infondata non supportata da alcun motivo giuridico e dell'esecuzione perché fondata su un titolo valido già provvisoriamente esecutivo.

In via principale: nel merito:

dichiararsi la validità del decreto opposto n.591/10 del Tribunale di Pordenone, confermarsi la validità del decreto ingiuntivo notificato n.591/10 emesso dal Tribunale di Pordenone. Rigettarsi ogni avversa richiesta. Rigettarsi la richiesta di accertamento della prescrizione dell'obbligazione cambliaria perché infondata.

Dichiararsi valido il credito cambliario garantito dal titolo e dal decreto ingiuntivo notificato alle parti.

Accertarsi e dichiararsi la validità dell'ipoteca iscritta a favore del signor

a garanzia del pagamento delle cambiali, che persiste tuttora come garanzia dell'obbligazione del rapporto sottostante riconosciuto espressamente dal

Rigettarsi la domanda proposta in quanto infondata dell'eccezione di prescrizione dell'obbligazione cambiaria portata dai 28 effetti cambiari posti a base del decreto ingiuntivo.

Dichiararsi l'efficacia del decreto ingiuntivo 591/10 del Tribunale di Pordenone verso il debitore principale e di conseguenza verso le legittimate passive signore

e

Conseguentemente dichiararsi:

a) valido ed efficace il precetto in rinnovazione nei confronti delle attrici notificato il 7.3.2011, 30.3.2011, 6.4.2011 alle attrici

b) accertarsi l'esistenza del diritto di _____ a procedere esecutivamente sui beni immobili delle attrici.

c) mantenersi il vincolo ipotecario fino l'estinzione del credito vantato dal Populin.

d) dichiararsi che le signore _____ sono tenute a pagare l'intera somma esposta nel precetto loro notificato in rinnovazione o quella somma maggiore o minore di giustizia.

e) accertarsi come dovute tutte le voci esposte nel precetto notificato in rinnovazione alle attrici

In ogni caso dichiararsi la validità del precetto in rinnovazione notificato perché in esso sono indicati tutti gli estremi indicativi essenziali del titolo decreto ingiuntivo per cui si procede, noto alle attrici per avere nella

IL CASO.it

Down

persona di proposto opposizione.

In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

l'ill.mo giudice:

rigettare le tutte le eccezioni sollevate dalla controparte perché infondate alla luce di quanto dedotto;

dichiarare la validità del decreto opposto 591/10 del Tribunale di Pordenone, confermare il decreto ingiuntivo notificato 591/10 emesso dal Tribunale di Pordenone e dichiarare il diritto di procedere in esecuzione del signor

rigettare la domanda proposta in via riconvenzionale, rigettare in quanto infondata l'eccezione di prescrizione dell'obbligazione cambiaria portata dai 28 effetti cambiali posti a base del decreto ingiuntivo perché il credito è stato riconosciuto sia dal sia dalle signore

dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo 591/10 verso il debitore principale e di conseguenza verso le legittimate passive;


accertare e dichiarare la validità dell'ipoteca iscritta a favore del signor a garanzia del pagamento delle cambiali, che persiste tuttora come garanzia obbligazione del rapporto sottostante; condannare parte attrice ad un equo e congruo indennizzo ex art.96

c.p.c.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE



ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009

Dati per conosciuti i motivi di opposizione al precetto dedotti dalle attrici, la tesi difensiva prospettata dal convenuto le eccezioni da quest'ultimo sollevate e le domande articolate, preso atto della costituzione di — avvenuta in data 3.6.2014, osserva: l'eccezione di litispendenza già respinta con l'ordinanza 13.9.2011 di questo Giudice, deve ritenersi definitivamente superata dalla sentenza del Tribunale di Pordenone che nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.591/2010 ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art.645 cpc. proposta da

— nella comparsa conclusionale sostiene che essendo stata rigettata l'opposizione il decreto ingiuntivo farebbe stato "coprendo il dedotto e il deducibile".

L'assunto è destituito di fondamento.

In principalità è noto che una pronuncia di inammissibilità sostanzialmente attinente al rito, come nel caso di specie, a differenza di quella di merito, non è suscettibile di passare in cosa giudicata e il Tribunale di Pordenone nella sentenza n.989/011, ha, di contro, precisato che il terzo proprietario che subisce l'espropriazione non possa proporre opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto non emesso contro di lui ma contro il debitore principale ingiunto, debba invece proporre unicamente i rimedi di cui agli artt.615 e 617 cpc.

Considerato poi che le attrici quali proprietarie del bene che si intende sottoporre ad esecuzione forzata, possono essere equiparate al debitore principale, potendo così azionare i rimedi processuali che la

ILL

CASO.it

Stamij

legge riconosce a quest'ultimo (cfr. artt.2859 e 2870 cc., nonché Cass. Civ. n.4923/2000), primo fra tutti l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, le opposizioni proposte dalle _____ in questa sede sono, pertanto, pertinenti e conformi ai principi di diritto, con conseguente rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, *reclus attiva*, in capo alle medesime, come eccepita dal convenuto.

costituendosi, ma anche durante le more del giudizio, non ha fornito prova di aver notificato il decreto ingiuntivo emesso ai danni di _____, che costituisce il titolo posto a base dell'azione esecutiva promossa.

Infatti, l'Ufficiale postale che ha proceduto alla notifica del titolo e del precetto, ha attestato l'irreperibilità del destinatario e poiché il procedimento notificatorio non si è regolarmente concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto, nelle forme previste ex lege, la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente (cfr. Cass. Civ. n.7358/2010 già ricordata dalle attrici).

Né hanno pregio le considerazioni espresse da _____ secondo cui il figlio _____ ingiunto principale, avrebbe avuto notizia del plico postale a lui indirizzato al vecchio indirizzo perché *"aveva attivato per la corrispondenza il servizio delle Poste "seguimi" dove si trova attualmente ospite, pertanto il plico è pervenuto nelle sue mani"*.

Infatti, non esistono forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge e la presumibile conoscenza dell'atto, non avendo valore equipollente per gli effetti che conseguono a tale notifica, non può avere

IL CASO.it *Dem*

efficacia sanante.

Pertanto, anche le affermazioni rese da [redacted] che ha ritenuto di costituirsi in causa allo spirare dell'ultimo giorno per il deposito delle memorie di replica, non hanno alcuna valenza giuridica posto che la dichiarazione di aver ricevuto *"regolarmente la notifica del decreto ingiuntivo n.591/10 del Tribunale di Pordenone"* in mancanza di prova documentale sul punto, o *"di non aver nulla da eccepire in ordine alla notifica"*, non possono supplire e tener luogo ad una notificazione inesistente.

Poiché il titolo su cui si basa l'azione esecutiva, non risulta notificato al debitore perché è inesistente la sua notificazione, il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace ex art.644 cpc. e, conseguentemente,

è privo del titolo necessario per iniziare e/o proseguire l'azione esecutiva nei confronti delle attrici, inefficacia che può essere fatta valere proprio con l'azione qui esperita dalle opponenti.

Accertata per le ragioni sopra esposte, l'insussistenza del diritto del convenuto ad agire esecutivamente, va dichiarato nullo l'atto di precetto in rinnovazione del 7.3.2011, notificato alle attrici.

Tale decisione ha carattere assorbente e rende ultronea ogni considerazione sui restanti motivi di opposizione dedotti dalle

[redacted] comportando, altresì, il rigetto di tutte le domande proposte da

[redacted] risultando, invece, inammissibili perché tardive quelle

dedotte da

Va, infine, respinta anche la domanda ex art.96 III comma cpc. dedotta dalle opponenti, non ravvisandosi ipotesi di responsabilità aggravata a

IL CASO.it

Down

carico dei convenuti.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e tenuto conto delle argomentazioni "ad adiuvandum" dedotte da e la inammissibilità delle relative istanze, anch'egli va condannato, in solido con il padre, alla rifusione delle stesse a favore delle attrici.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione in opposizione a precetto tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1) In accoglimento della proposta opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione del 7.3.2011, notificato alle attrici.

2) Rigetta tutte le istanze dedotte da e dichiara inammissibili quelle proposte da

3) Rigetta la domanda ex art.96 cpc. dedotta dalle opposenti.

4) Condanna e in solido tra loro, a rifondere alle attrici le spese di lite che liquida nella somma di €.9.123,00 di cui €.1.123,00 per spese e la restante parte per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.

Treviso 26.6.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Tribunale in composizione monocratica
Dott. Anna Maria AVILA

Dott.ssa Daniela Ronzani

Depositato in cancelleria

30-6-14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Anna Maria AVILA

Fatto avviso telematico
LI, 30-6-14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Anna Maria AVILA